

Codice A1705B

D.D. 8 maggio 2024, n. 347

**PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024**



**ATTO DD 347/A1705B/2024**

**DEL 08/05/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 Disposizioni specifiche per il FEASR, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR 30 Aprile 2024, n. 5-8514, prevede, tra l'altro interventi denominati Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA). Tali interventi sono denominati SRA.

Visto che gli interventi SRA Agro-Climatico-Ambientali (ACA), in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, di competenza del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile sono i seguenti:

- SRA01-ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03-ACA 3, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04-ACA 4 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05-ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06-ACA 6 Cover crops,
- SRA08-ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10-ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12-ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13-ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14-ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24-ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;

visto che il Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile è competente, inoltre, dell'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";

specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi vanno al di là:

- a) dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
  - b) dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
  - c) delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;
- e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati il decreto legislativo n. 42/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata ed il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al citato decreto;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione

applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall'Allegato 4;

vista la deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i. che ha:  
- definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto,

- disposto l'attivazione, tra l'altro, di un bando 2023 per i seguenti interventi: SRA08-ACA 8, SRA14-ACA 14, SRA17-ACA 17;

vista la determinazione dirigenziale (D.D.) 309/A1705B/2023 del 5 aprile 2023 e s.m.i. mediante la quale è stato approvato il bando 2023 per gli interventi SRA-ACA attivati dalla DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i.;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19.04.2024 che - in attuazione e nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, avvenuta il 26.04.2024 - nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

richiamato l'articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, per l'attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

considerato, pertanto, necessario per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo le regole e le scadenze fissate dall'Unione europea mediante l'art. 44 del reg. (UE) 2021/2116 e l'art. 5 del reg. (UE) 2022/127, definire in merito agli interventi SRA del CSR 2023-2027 di competenza del Settore regionale A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, le fattispecie e gli altri elementi elencati nell'art. 12 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del menzionato D.M. 26 febbraio 2024, n. 93348 ;

ritenuto necessario completare il quadro di impegni pertinenti con gli impegni delle SRA di competenza del Settore regionale A1705B mediante l'individuazione delle riduzioni ed esclusioni da applicarsi nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi (RM) pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, dei RM pertinenti dei prodotti fitosanitari e dei RM pertinenti al benessere degli animali;

tenuto conto, per l'individuazione delle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni delle SRA del CSR 2023-2027, dell'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni a carico di interventi/operazioni del PSR 2014-2022 che prevedevano impegni simili;

ritenuto opportuno, in considerazione della complessità e numerosità delle SRA, procedere all'approvazione dei relativi provvedimenti in modo scaglionato per far sì che siano completate le istruttorie degli interventi man mano disciplinati, senza attendere la completa definizione del sistema di riduzioni ed esclusioni;

dato atto che in riferimento agli interventi SRA01-ACA1, SRA03-ACA3, azione 2, SRA 05-ACA5 azioni 1 e 2, SRA06-ACA6, SRA29 è stata approvata la DD 327/A1705B/2024 del 30/04/2024 recante l'oggetto "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024" con i seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 per SRA01-ACA1,
- Allegato 2 per SRA03-ACA 3, azione 2,
- Allegato 3 per SRA05-ACA 5, azioni 1 e 2,
- Allegato 4 per SRA06-ACA 6,
- Allegato 5 per SRA 29;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

sentito l'Organismo Pagatore Arpea in merito al contenuto degli Allegati ed in particolare il 29.04.2024 riguardo i Requisiti minimi (RM) pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, i RM pertinenti relativi all'uso di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali e il 06.05.2024 in merito alle SRA-ACA oggetto del presente provvedimento e tenuto conto che i referenti di Arpea non hanno formulato osservazioni entro il 7.05.2024;

consultati i referenti del Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, competente delle istruttorie degli interventi SRA, in merito al contenuto degli Allegati ed in particolare il 18.04.2024 riguardo i Requisiti minimi (RM) pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, i RM pertinenti relativi all'uso di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali e il 23.04.2024 in merito alle SRA-ACA oggetto del presente provvedimento e tenuto conto che per i RM non hanno formulato osservazioni ed hanno espresso osservazioni in data 02.05.2024 per le SRA-ACA, approfondite nel corso di un incontro;

stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi

e degli impegni previsti da alcuni interventi SRA-ACA contenuti in distinti Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed in particolare:

- Allegato 1 per SRA08-ACA8,
- Allegato 2 per SRA14-ACA14,
- Allegato 3 per SRA17-ACA17,
- Allegato 4 per i Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti,
- Allegato 5 per i Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari,
- Allegato 6 per i Requisiti minimi relativi al benessere animale;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

### **DETERMINA**

in riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della DD n. 312 del 19.04.2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e facendo seguito alla DD 327/A1705B/2024 del 30.04.2024:

1) di adottare disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti da interventi SRA - diversi dagli interventi disciplinati dalla DD 327/A1705B/2024 del 30.04.2024 - da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di aiuto e pagamento, per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati secondo le regole ed entro le scadenze fissate

dall'Unione europea;

2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1) come riportate nei seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Allegato 1 per SRA08-ACA8,
- Allegato 2 per SRA14-ACA14,
- Allegato 3 per SRA17-ACA17,
- Allegato 4 per i Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti,
- Allegato 5 per i Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari,
- Allegato 6 per i Requisiti minimi relativi al benessere animale;

3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento  
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



## SRA08.3 - ACA8.3 - GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI

### REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l’art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell’impegno costituisce anche violazione di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

## CRITERI DI AMMISSIBILITA'

<b>SRA08.3 - Tipologia dei beneficiari</b>	
<b>CR01</b>	Agricoltori singoli o associati
<b>CR02</b>	Enti pubblici gestori di aziende agricole
<b>CR03</b>	Altri gestori del territorio
<b>CR04</b>	Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri CR01, CR02 e CR03
<b>SRA08.3 – Criteri di ammissibilità</b>	
<b>CR05</b>	Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 3 ettari

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR01 CR02 CR03 e CR04</b> Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR05</b> Superficie minima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

**IMPEGNI**

<b>Impegno I03.1</b>	<p>Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo, superiore comunque a quello minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021), e/o massimo, inferiore comunque a quello stabilito nel rispetto dell'apporto massimo di azoto (ai sensi della norma di trasposizione nazionale e regionale della Direttiva Nitrati). Nello specifico, mantenere il seguente carico zootecnico:  Pianura: 1-2 UBA/ha/anno;  Collina: 0,5 – 1 UBA/ha/anno;  Montagna: 0,2 – 0,5 UBA/ha/anno.</p> <p>Oltre al carico zootecnico, è stabilito anche un periodo minimo di pascolamento di 80 giorni/anno se il pascolamento è effettuato solo in montagna, oppure almeno 180 giorni/anno in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere.  In caso di inserimento della SOL in un Piano Pastorale Foraggero, il carico e il periodo di pascolamento definiti dallo stesso sono sostitutivi di quelli previsti sopra</p>
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<p><b>BCAA 1</b> - Stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p><b>BCAA 9</b> - Stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p>

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.1.A</b> Tutta la SOI deve essere gestita e mantenuta con il carico zootecnico previsto (in assenza di un Piano Pastorale Foraggero)  <b>(1)</b>	In loco [Visivo]  <u>Amministrativo</u> [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Non è stato mantenuto il carico zootecnico, ma non sono stati superati i parametri di "gravità alta"	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa:</u> Per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari e fino a 30 ettari <u>Media:</u> Per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari <u>Alta:</u> Per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari <b>Gravità</b> <u>Bassa:</u> Pianura - da più di 2 a 2,20 o da meno di 1 a 0,90 UBA/ha/anno Collina - da più di 1 a 1,10 o da meno di 0,5 a 0,45 UBA/ha/anno Montagna - da più di 0,5 e fino a 0,55 o meno di 0,2 e fino a 0,17 UBA/ha/anno <u>Media:</u> Pianura - da più di 2,20 a 2,40 o da meno di 0,90 a 0,80 UBA/ha/anno Collina - da più di 1,10 a 1,20 o da meno di 0,45 a 0,40 UBA/ha/anno Montagna - da più di 0,55 e fino a 0,60 o meno di 0,17 e fino a 0,14 UBA/ha/anno. <u>Alta:</u> Pianura - da più di 2,40 a 2,60 o da meno di 0,80 a 0,70 UBA/ha/anno Collina - da più di 1,20 a 1,30 o da meno di 0,40 a 0,30 UBA/ha/anno Montagna - da più di 0,60 e fino a 0,65 o meno di 0,14 e fino a 0,10 UBA/ha/anno. <b>Durata:</b> uguale alla gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Non è stato mantenuto il carico zootecnico e sono stati superati i parametri di "gravità alta", sopra definiti: Pianura: > 2,60 o < 0,70 UBA/ha/anno Collina: > 1,30 o < 0,30 UBA/ha/anno Montagna: > 0,65 o < 0,10 UBA/ha/anno	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

**(1)** Verifica che il carico di bestiame rispetti gli intervalli previsti dal bando:

Pianura: 1-2 UBA/ha/anno;

Collina: 0,5 – 1 UBA/ha/anno;

Montagna: 0,2 – 0,5 UBA/ha/anno).

Il calcolo del carico deve essere fatto mediante l'utilizzo del Modello 7 di monticazione / demonticazione per il conteggio dei capi effettivamente monticati. In caso di pascolo in pianura si utilizza il modello 4 di trasferimento dei capi o autodichiarazione di pascolo intracomunale. Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, affinché questi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio).

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.1.B</b>  Tutta la SOI deve essere gestita e mantenuta con il carico zootecnico previsto (in presenza di un Piano Pastorale Foraggero)  <b>(1)</b> <b>Vedi nota EC I03.1.A</b>	In loco  [Visivo]  <u>Amministrativo</u>  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Non è stato mantenuto il carico zootecnico previsto dal Piano Pastorale Foraggero, ma non sono stati superati i parametri di "gravità alta"	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : per un pascolo avente una superficie di almeno 3 ettari e fino a 30 ettari <u>Media</u> : per un pascolo avente una superficie superiore a 30 ettari e fino a 60 ettari <u>Alta</u> : per un pascolo avente una superficie superiore a 60 ettari <b>Gravità</b> <u>Bassa</u> : carico UBA/ha/anno scostamento $\geq$ o $\leq$ del 10% e fino al 20% rispetto a quanto previsto dal Piano Pastorale Foraggero <u>Media</u> : carico UBA/ha/anno scostamento $>$ o $<$ del 20% e fino al 30% rispetto a quanto previsto dal Piano Pastorale Foraggero <u>Alta</u> : carico UBA/ha/anno scostamento $>$ o $<$ del 30% e fino al 40% rispetto a quanto previsto dal Piano Pastorale Foraggero <b>Durata</b> : uguale alla gravità	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Non è stato mantenuto il carico zootecnico previsto dal Piano Pastorale Foraggero e sono stati superati i parametri di "gravità alta", sopra definiti: carico UBA/ha/anno scostamento $>$ o $<$ al 40% rispetto a quanto previsto dal Piano Pastorale Foraggero	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.1.C</b>  Periodo minimo di pascolamento (80 gg/anno solo in montagna; almeno 180 gg/anno in pianura, collina e montagna se integrate con spostamento altimetrico)	In loco  [Visivo / Documentale (modello di monticazione – demonticaz.)]  <u>Amministrativo</u>  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Periodo di pascolamento inferiore al minimo previsto con una difformità dei giorni ≤20%	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : difformità dei giorni di pascolamento <5% <u>Media</u> : difformità dei giorni di pascolamento ≥ 5% e < 10% <u>Alta</u> : difformità dei giorni di pascolamento ≥ 10% e ≤ 20% <b>Gravità</b> : alta <b>Durata</b> : come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Periodo di pascolamento inferiore al minimo previsto con una difformità dei giorni >20%	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
<b>I03.1.D</b>  Periodo minimo di pascolamento previsto dal Piano Pastorale Foraggero	In loco  [Visivo / Documentale (modello di monticazione – demonticaz.)]  <u>Amministrativo</u>  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Periodo di pascolamento inferiore al minimo previsto dal Piano Pastorale Foraggero con una difformità dei giorni ≤20%	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : difformità dei giorni di pascolamento <5% <u>Media</u> : difformità dei giorni di pascolamento ≥ 5% e < 10% <u>Alta</u> : difformità dei giorni di pascolamento ≥ 10% e ≤ 20% <b>Gravità</b> : alta <b>Durata</b> : come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Periodo di pascolamento inferiore al minimo previsto dal Piano Pastorale Foraggero con una difformità dei giorni >20%	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
<b>I03.1.E</b>  Tutta la SOI deve essere pascolata	In loco  [Visivo / Documentale (modello di monticazione – demonticaz.)]  <u>Amministrativo</u>  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non pascolata: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% <u>Media</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% <u>Alta</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino al 40% <b>Gravità</b> : come entità <b>Durata</b> : come entità		
				SOI non pascolata: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.1.F</b> La conduzione del bestiame sui pascoli deve essere garantita dal titolare della azienda o da personale della stessa incaricato	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La conduzione del bestiame non è svolta dal titolare dell'azienda o da personale della stessa	Tutta la SOI	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>I03.1.G</b> Presenza del modello di monticazione, demonticazione (Trasmissione dei Modelli 7 sia per i capi in proprietà sia per i capi in guardiania (debitamente timbrato dal Comune sede del pascolo e con relativo elenco dei capi monticati), entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione	In loco [Documentale]  <u>Amministrativo</u>  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Invio dei modelli di monticazione e demonticazione oltre i termini previsti da bando	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : documentazione presentata tra il termine previsto dal bando e il 60° giorno <u>Media</u> : documentazione presentata oltre il 60° giorno dal termine previsto dal bando <b>Gravità</b> : come entità <b>Durata</b> : come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Invio dei modelli da parte del beneficiario, entro 10 giorni dalla data della contestazione da parte dell'ufficio istruttore	<b>Si rimanda all'applicazione dell'EC I03.1.E</b>			
				Incompletezza dei modelli di monticazione e demonticazione (parziale riscontro all'Azione correttiva)	Tutta la SOI	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> : media <b>Gravità</b> : media <b>Durata</b> : media  Sulla base dei modelli di monticazione e demonticazione pervenuti, oltre all'applicazione della riduzione, deve essere valutato l' <b>EC I03.1.B</b>		
				Completezza dei modelli di monticazione e demonticazione (totale riscontro all'Azione correttiva)	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> : media <b>Gravità</b> : media <b>Durata</b> : media		

<b>Impegno I03.2</b>	Assicurare il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000, ove pertinenti.
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<p><b>BCAA 1</b> - La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p><b>BCAA 9</b> - La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p> <p><b>CGO 7</b> - Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).</p>

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.2.A</b> Contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva	In loco [Visivo / Documentale (Registro dei trattamenti fitosanitari)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove non è stato effettuato il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)  Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) <b>solo se, utilizzo di prodotti fitosanitari senza rispetto delle prescrizioni di etichetta</b>
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% <u>Media</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% <u>Alta</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino a 40% <b>Gravità</b> : alta <b>Durata</b> : come entità		
				SOI dove non è stato effettuato il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
<b>I03.2.B</b> Vietato lo sfalcio per affienamento. Sono consentiti solo sfalci di pulizia a fine turno di pascolo	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI interessata da sfalci per affienamento: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% <u>Media</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% <u>Alta</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino a 40% <b>Gravità</b> : alta <b>Durata</b> : come entità		
				SOI interessata da sfalci per affienamento: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

<b>Impegno I03.3</b>	Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale nelle seguenti modalità: A) per accedere al premio base (90 euro/ha/anno): attuare pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso; B) per accedere al premio rafforzato (130 euro/ha/anno): applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 Luglio 2017, n. 14-5285 e s.m.i. Approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF)).
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>BCAA 1</b> - La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti. <b>BCAA 9</b> - La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.3.A</b> Pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non utilizzata con pascolamento turnato: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% <u>Media</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% <u>Alta</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino a 40% <b>Gravità</b> : alta <b>Durata</b> : come entità		
				SOI non utilizzata con pascolamento turnato: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
<b>I03.3.B</b> Applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (PPF)	In loco [Visivo / Documentale (PPF)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non utilizzata come previsto dal PPF: inferiore o uguale al 40% della SOI totale con PPF	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% <u>Media</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% <u>Alta</u> : incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino a 40% <b>Gravità</b> : alta <b>Durata</b> : come entità		
				SOI non utilizzata come previsto dal PPF: superiore al 40% della SOI totale con PPF	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

<b>Impegno I03.4</b>	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<p><b>BCAA 1</b> - La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p><b>BCAA 9</b> - La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p> <p><b>CGO 2</b> - Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola.</p> <p><b>D. Lgs n. 99/1992</b> - Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.</p> <p><b>D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV</b> - Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.</p>

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.4.A</b> Divieto utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10	In loco [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI con utilizzo di fanghi e altro rifiuto recuperato in operazioni R10: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino al 40% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		
				SOI con utilizzo di fanghi e altro rifiuto recuperato in operazioni R10: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
<b>I03.4.B</b> Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi	In loco [visivo e/o documentale (registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI con utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)  Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): <b>solo se assenza di registrazioni, ove previste e rispetto dei MAS (1)</b>
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino al 40% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		
				SOI con utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento		

(1)

**GCO 2** - Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. Le aziende tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 2007, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle su indicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione di cui sopra. MAS: valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione di cui all'Allegato V del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.

<b>Impegno I03.5</b>	Non è consentito l'uso di diserbanti e prodotti fitosanitari
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.5</b>  Divieto di impiego di diserbanti chimici e prodotti fitosanitari	In loco  [Visivo / Documentale (Registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI trattata con diserbanti chimici o prodotti fitosanitari: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino al 40% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		
				SOI trattata con diserbanti chimici o prodotti fitosanitari: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

<b>Impegno I03.6</b>	È vietata l'aratura nelle aree di collina e montagna (categorie ISTAT)
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.6</b> Divieto aratura	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI arata: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino a 40% <b>Gravità:</b> alta <b>Durata:</b> come entità		
				SOI arata: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

<b>Impegno I03.7</b>	Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti di abbeverata esistenti
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.7</b> Mancanza di punti acqua e sale	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI senza punti acqua e sale: inferiore o uguale al 40% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >30% e fino al 40% <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> come entità		
				SOI senza punti acqua e sale: superiore al 40% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	



## SRA14 - ACA14 - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'

### REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l’art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell’impegno costituisce anche violazione di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

## CRITERI DI AMMISSIBILITA'

SRA14 - Tipologia dei beneficiari	
<b>CR01</b>	Agricoltori singoli o associati
<b>CR02</b>	Altri soggetti pubblici o privati. Non sono ammesse le ATS
Il premio viene assegnato al detentore degli animali oggetto di impegno	

SRA14 – Criteri di ammissibilità	
<b>CR03</b>	Iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015
<b>CR04</b>	Sono ammissibili le razze iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015. I capi delle suddette razze sono ammissibili se allevati sul territorio regionale e iscritti nei rispettivi libri genealogici
<b>CR05</b>	La soglia minima di UBA per l'ammissibilità è stabilita in numero pari a 1 UBA.

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 e CR02 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR03 Iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge n. 194/2015	Verifica con il D.M. Masaf n. 156997 del 15/04/2023 e s.m.i.	Amministrativo [Documentale]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la razza o le razze che non rispettano il CR03, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la razza o le razze che non rispettano il CR03, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	

Critério di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR04</b> Appartenenza alle razze bovine ed ovicaprine autoctone iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della Legge n. 194/2015	Verifica con certificazione dell'iscrizione al Libro genealogico rilasciata dall'Ente Selezionatore  (Allegata alla domanda)	Amministrativo [Documentale]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la razza o le razze che non rispettano il CR04, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la razza o le razze che non rispettano il CR04, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
<b>CR05</b> Soglia minima di UBA oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

## IMPEGNI

<b>Impegno I0.1</b>	Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse.
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I0.1.A</b> Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse. Gli animali devono essere iscritti al relativo Libro Genealogico	<u>Amministrativo</u> [Documentale (Verifica della coincidenza tra certificato di iscrizione al LL.GG. e l'elenco delle marche auricolari dichiarate in domanda)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Capi non iscritti al Libro Genealogico: rapporto tra "capi mancanti sul certificato/capi dichiarati in domanda" ≤ al 10%	Numero di capi interessati dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente numero di capi della medesima razza	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione LL.GG. e capi dichiarati ≤3% Media: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione LL.GG. e capi dichiarati > 3% e ≤ 5% Alta: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione LL.GG. e capi dichiarati > 5% e ≤ 10% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		
				Capi non iscritti al Libro Genealogico: rapporto tra "capi mancanti sul certificato/capi dichiarati in domanda" > al 10%	Tutti i capi della medesima razza	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
<b>I0.1.B</b> Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse. Gli animali devono essere iscritti al relativo Libro Genealogico	In loco [Documentale e Visivo (Verifica della coincidenza tra certificato di iscrizione al LL.GG. presentato e le marche auricolari dei capi presenti in azienda)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Capi non iscritti al Libro Genealogico: rapporto tra "capi mancanti sul certificato/capi dichiarati in domanda" ≤ al 10%	Numero di capi interessati dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente numero di capi della medesima razza	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione LL.GG. e capi dichiarati ≤3% Media: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione LL.GG. e capi dichiarati > 3% e ≤ 5% Alta: percentuale di capi non corrispondenti tra certificazione LL.GG. e capi dichiarati > 5% e ≤ 10% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		
				Capi non iscritti al Libro Genealogico: rapporto tra "capi mancanti sul certificato/capi dichiarati in domanda" > al 10%	Tutti i capi della medesima razza	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

<b>Impegno I0.2</b>	Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 10% rispetto al numero dei capi iniziale. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione			
<b>I0.2.A</b> Mantenere, nel corso del quinquennio, il numero dei capi indicato nella domanda di aiuto (1° anno) e ritenuto eleggibile al sostegno	<u>Amministrativo</u> [Documentale]  In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La riduzione tra il numero di capi ritenuto ammissibile nella domanda di aiuto e quello mantenuto durante il periodo d'impegno è superiore al 10%	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto dell'impegno e nelle annualità precedenti	Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte e PSP			
<b>I0.2.B</b> Invio della comunicazione di sostituzione dei capi (tramite l'apposita funzionalità presente nell'applicativo SIAP) entro 15 giorni lavorativi dall'evento	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Invio della comunicazione di sostituzione dei capi oltre i termini previsti da bando	Tutti i capi della medesima razza	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <b>Bassa:</b> documentazione presentata tra il termine previsto dal bando e il 60° giorno <b>Media:</b> documentazione presentata oltre il 60° giorno dal termine previsto dal bando <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)			
	<u>Amministrativo</u> [Documentale]					Invio delle comunicazioni di sostituzione da parte del beneficiario, entro 10 giorni dalla data della contestazione da parte dell'ufficio istruttore	Assenza totale o incompletezza delle comunicazioni di sostituzione dei capi (mancato riscontro all'Azione correttiva)		Numero di capi interessato dalla violazione fino al 10%	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno
							Completezza delle comunicazioni di sostituzione dei capi (totale riscontro all'Azione correttiva)		Numero di capi interessato dalla violazione superiore al 10%	<b>Si rimanda all'applicazione dell'EC I02.A</b>	
					Tutti i capi della medesima razza	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media					



## SRA17 - ACA17 - IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI

### REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l’art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell’impegno costituisce anche violazione di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

Se nel corso dell’istruttoria della domanda di pagamento venissero accertate superfici ascrivibili alla tipologia di pascolamento (stanziale, misto tra stanziale e alpeggio, alpeggio) diverse da quanto dichiarato in domanda, il premio dovrà essere ricalcolato.

Se il premio ricalcolato è inferiore a quanto richiesto in domanda si procede con la riduzione del premio sulla base della effettiva tipologia di pascolamento.

Se il premio ricalcolato è superiore a quanto richiesto in domanda, il premio concedibile non potrà superare quanto richiesto.

## CRITERI DI AMMISSIBILITA'

SRA08.3 - Tipologia dei beneficiari	
<b>CR01</b>	Allevatori singoli o associati di bovini, equidi, ovini o caprini che esercitano il pascolo sul territorio regionale
SRA08.3 – Criteri di ammissibilità	
<b>CR02</b>	Possedere un codice allevamento attivo in BDN
<b>CR03</b>	Possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento
<b>CR04</b>	La superficie minima oggetto di pascolamento è pari a 1 ettaro
<b>CR05</b>	Possedere cani iscritti all'anagrafe canina ed afferenti alle razze specifiche per la guardiania: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei
<b>CR06</b>	Possedere recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali
<b>CR07</b>	Effettuare un periodo di pascolamento e/o di utilizzo recinzioni minimo di almeno 60 giorni/anno

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR01</b> Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR02</b> Allevamento attivo in BDN	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
<b>CR03 e CR04</b> Superficie minima oggetto di impegno e superficie a pascolo	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	

Critero di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR05</b> Cani da guardiania	Verifica con i dati presenti in anagrafe canina e al libro genealogico	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
<b>CR06</b> Recinzioni antipredazione	In loco [visivo]	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
<b>CR07</b> Periodo di pascolamento e/o utilizzo recinzioni	Verifica con i dati presenti in registro di stalla	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

## IMPEGNI

<b>Impegno I0.1</b>	Utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<p><b>SMR11</b> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, all'art. 4 prevede che gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento o di custodia degli animali, tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni contenute nell'Allegato 4 alla medesima Direttiva</p> <p><b>RM BA</b> (Requisiti minimi relativi al benessere animale) che prevedono che gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti posseggano adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;</p> <p><b>CGO 11</b> che attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146 ai sensi della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.</p> <p>Nell'allegato al D.Lgs., al punto 12, si prevede che per gli "animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". Il D.Lgs., quindi, fornisce una indicazione di massima per la protezione degli allevamenti, che, trattandosi di una norma obbligatoria di base, richiede azioni minime, che non fanno cenno alcuno alla guardiania sia operata da personale che da cani ma fanno esclusivamente cenno ad un riparo</p>

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I0.1</b>  Utilizzo di specifiche recinzioni antipredazione utilizzate per tutto il periodo di pascolo  <b>(1)</b>	In loco  [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza totale della recinzione antipredazione o presenza di recinzione priva delle specifiche antipredazione	SOI inadempiente	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale assoggettata all'impegno	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >40% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		

(1)

Per le reti elettrificate: altezza minima fuori terra 120 cm

Per le recinzioni elettrificate: 6 ordini di filo e altezza minima fuori terra 160 cm

Per le recinzioni fisse non elettrificate: altezza minima fuori terra 175 cm

<b>Impegno I0.2</b>	Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale attraverso la presenza continua vicino al luogo di pascolo degli animali
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>RMBA</b> come Impegno 1 <b>CGO 11</b> come Impegno 1

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I0.2</b>  Presenza continua dell'allevatore della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	In loco  [Visivo]  <u>Amministrativo</u>  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Conduzione del bestiame non svolta in modo continuativo dal titolare dell'azienda o da personale della stessa	Tutta la SOI	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)  Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): <b>solo se gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti non possiedono adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali</b>

<b>Impegno I0.3</b>	Assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolamento. Nel caso di utilizzo di recinzioni mobili anti-lupo per il ricovero notturno degli animali, provvedere al loro periodico spostamento tra settori di pascolo ogni 10 giorni per garantire una migliore gestione
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>RMBA</b> come Impegno 1 <b>CGO 11</b> come Impegno 1

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I03.A</b> Le recinzioni sono utilizzate correttamente e/o mantenute in efficienza	In loco [Visivo]  <u>Amministrativo</u> [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Le recinzioni non sono utilizzate correttamente e/o mantenute in efficienza	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> alta <b>Durata:</b> come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>I03.B</b> Le recinzioni mobili anti-lupo, per il ricovero notturno, sono spostate ogni 10 giorni  <b>(1)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Le recinzioni non sono state spostate ogni 10 giorni	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> Bassa: almeno il 60% degli spostamenti effettuati secondo quanto previsto dall'impegno Media meno del 60 % degli spostamenti effettuati secondo quanto previsto dall'impegno <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		

**(1)** Per la verifica si conteggiano le aree dove è stato posizionato il recinto tenendo conto del periodo da cui è iniziato il pascolamento (es. 6 spostamenti in 60 giorni di pascolo)

<b>Impegno I0.4</b>	Assicurare la presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei), in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Qualora siano presenti più di 800 capi, è ammessa la presenza di un numero minimo di 8 cani
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>RMBA</b> come Impegno 1 <b>CGO 11</b> come Impegno 1

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione																																																						
<b>I04.A.1</b>  Verifica del rapporto cani/capi mediante l'utilizzo del Modello 7 di monticazione / demonticazione per il conteggio dei capi presenti in alpeggio. Avere in alpeggio cani, adeguatamente certificati, in numero sufficiente rispetto ai capi	In loco  [Visivo]  <u>Amministrativo</u>  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Numero di cani inferiore rispetto al minimo previsto, ma non oltre i parametri stabiliti per Entità alta	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> Bassa: <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. cani necessari</th> <th>N. cani mancanti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>-</td></tr> <tr><td>4</td><td>-</td></tr> <tr><td>5</td><td>-</td></tr> <tr><td>6</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td></tr> <tr><td>&gt;8</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> Media: <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. cani necessari</th> <th>N. cani mancanti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>-</td></tr> <tr><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>3</td></tr> <tr><td>&gt;8</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> Alta: <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. cani necessari</th> <th>N. cani mancanti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> <tr><td>5</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>3</td></tr> <tr><td>7</td><td>3</td></tr> <tr><td>8</td><td>4</td></tr> <tr><td>&gt;8</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità	N. cani necessari	N. cani mancanti	2	-	3	-	4	-	5	-	6	1	7	1	8	2	>8	2	N. cani necessari	N. cani mancanti	2	-	3	-	4	1	5	1	6	2	7	2	8	3	>8	3	N. cani necessari	N. cani mancanti	2	1	3	1	4	2	5	2	6	3	7	3	8	4	>8	4		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				N. cani necessari	N. cani mancanti																																																									
2	-																																																													
3	-																																																													
4	-																																																													
5	-																																																													
6	1																																																													
7	1																																																													
8	2																																																													
>8	2																																																													
N. cani necessari	N. cani mancanti																																																													
2	-																																																													
3	-																																																													
4	1																																																													
5	1																																																													
6	2																																																													
7	2																																																													
8	3																																																													
>8	3																																																													
N. cani necessari	N. cani mancanti																																																													
2	1																																																													
3	1																																																													
4	2																																																													
5	2																																																													
6	3																																																													
7	3																																																													
8	4																																																													
>8	4																																																													
Numero di cani inferiore rispetto al minimo previsto, e oltre i parametri stabiliti per Entità alta	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno																																																											

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I04.A.2</b> Verifica del rapporto cani/capi mediante l'utilizzo del Modello 7 di monticazione / demonticazione per il conteggio dei capi presenti in alpeggio. Avere in alpeggio cani, adeguatamente certificati, in numero sufficiente rispetto ai capi	In loco [Visivo]  <u>Amministrativo</u> [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 10 giorni dalla data della contestazione a seguito del riscontro di mancato invio dei Modelli 7 di monticazione / demonticazione	Assenza totale dei modelli di monticazione e demonticazione (mancato riscontro all'Azione correttiva)	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Incompletezza dei modelli di monticazione e demonticazione (parziale riscontro all'Azione correttiva)	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> bassa <b>Gravità:</b> bassa <b>Durata:</b> bassa	Sulla base dei modelli di monticazione e demonticazione pervenuti, oltre all'applicazione della riduzione, deve essere valutato l' <b>EC I04.A.1</b>	
				Completezza dei modelli di monticazione e demonticazione (totale riscontro all'Azione correttiva)	Nessuna riduzione			

I microchip dei cani dovranno essere inseriti all'atto della compilazione della domanda di aiuto/pagamento.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I04.B</b> L'eventuale sostituzione di cani oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, tramite l'apposita funzionalità presente nell'applicativo SIAP	In loco [Visivo]  <u>Amministrativo</u> [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non prevista	Invio della comunicazione di sostituzione dei cani oltre i termini previsti da bando	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità</b> <u>Bassa:</u> documentazione presentata tra il termine previsto dal bando e il 60° giorno <u>Media:</u> documentazione presentata oltre il 60° giorno dal termine previsto dal bando <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
			Entro 10 giorni dalla data della contestazione a seguito del riscontro di mancata comunicazione della sostituzione	Assenza totale o incompletezza delle comunicazioni di sostituzione dei cani (mancato riscontro all'Azione correttiva)	<b>Si rimanda all'applicazione dell'EC I04.A.1</b>			
			Completezza delle comunicazioni di sostituzione dei cani (totale riscontro all'Azione correttiva)	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> bassa <b>Gravità:</b> bassa <b>Durata:</b> bassa			

<b>Impegno I0.5</b>	Assicurazione per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I0.5.1</b>  La polizza assicurativa deve essere attiva alla presentazione della domanda e deve coprire danni provocati a terzi anche al di fuori della sede aziendale  <b>(1)</b>	In loco [Visivo]  <u>Amministrativo</u> [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 10 giorni dalla data della contestazione a seguito del riscontro di mancata comunicazione della sostituzione  <b>(2)</b>	Assenza della polizza per l'anno di impegno o polizza con copertura assicurativa per un periodo inferiore o uguale al 50% dei giorni di pascolamento	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Copertura assicurativa per un periodo superiore al 50% dei giorni di pascolamento	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		

**(1)**

In merito a quanto riportato nel bando “La presenza di questa copertura assicurativa e il relativo importo dovranno essere evidenziati nella polizza e separati da eventuali altre garanzie” si specifica quanto segue.  
Dalla polizza si deve chiaramente evincere che la copertura assicurativa copre tutti i danni a terzi causati dai cani, anche al di fuori dal centro aziendale. Non è, invece, necessario verificare l'importo relativo alla specifica copertura assicurativa.  
Qualora dalla polizza non sia possibile evincere chiaramente che la copertura assicurativa copre tutti i danni a terzi causati dai cani, anche al di fuori dal centro aziendale, va applicata la fattispecie “Assenza della polizza”.

**(2)**

L'azione correttiva deve essere avviata in assenza di polizza allegata alla domanda o qualora dalla polizza allegata alla domanda non sia possibile evincere chiaramente che la copertura assicurativa copre tutti i danni a terzi causati dai cani, anche al di fuori dal centro aziendale. In caso di riscontro positivo non si applicano riduzioni.  
In caso di mancato riscontro all'azione correttiva si applica quanto previsto dall'EC I05.1.



**REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI [Zone ordinarie (ZO) e Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)]**

<b>RM FERT</b>	Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
----------------	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>FERT01 – Obblighi amministrativi</b>								
<b>FERT01.A</b> Presentazione e aggiornamento entro i termini previsti della <i>Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (COM)</i>	In loco [Documentale / Informatico (Fascicolo, Nitrati)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata presentazione o aggiornamento della COM	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> bassa: CI 2 in ZVN e CI 3 in ZO media: CI 3 in ZVN e CI 4 e 5 in ZO alta: CI 4 in ZVN e CI 5 in ZO e ZVN <b>Durata:</b> come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>FERT01.B</b> Presentazione e aggiornamento entro i termini previsti del <i>Piano di utilizzazione agronomica completo o semplificato (PUA / PUAS)</i>	In loco [Documentale / Informatico (Fascicolo, Nitrati)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata presentazione o aggiornamento del PUA / PUAS	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> bassa: CI 3 in ZVN PUAS) media: CI 4 in ZVN (PUA) alta: CI 5 in ZVN e ZO (PUA) <b>Durata:</b> come gravità		
<b>FERT01.C</b> Compilazione e aggiornamento del registro delle fertilizzazioni (entro 7 giorni dalla data dell'operazione di fertilizzazione)	In loco [Documentale (registro delle fertilizzazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata compilazione o aggiornamento del registro delle fertilizzazioni	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> bassa: CI 3 in ZVN PUAS) media: CI 4 in ZVN (PUA) alta: CI 5 in ZVN e ZO (PUA) e CI 6 <b>Durata:</b> come gravità		

Classe 1: aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg  
 Classe 2: aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 1.000 kg ma inferiore o uguale a kg 3.000 kg  
 Classe 3: aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 3.000 kg ma inferiore o uguale a kg 6.000 kg  
 Classe 4: aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 6.000 kg  
 Classe 5: allevamenti intensivi, nonché allevamenti bovini con più di 500 UBA  
 Classe 6: aziende ricadenti in ZVN che dispongono di una SAU superiore a 20 ha (anche se non producono e/o utilizzano effluenti zootecnici). In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.

Per un maggior dettaglio degli obblighi amministrativi si veda l'Allegato VI ter – parte A del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>FERT02 - Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati</b>								
<b>FERT02.A</b> Presenza di idonee strutture per lo stoccaggio dei letami, con capacità di stoccaggio adeguata	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo, Nitrati)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza di strutture di stoccaggio per i letami o presenza di strutture con evidenti sversamenti di letami o colaticci (es. platea con cedimenti o lesioni oppure priva di cordolo perimetrale o non dotata di adeguata pendenza)	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> bassa: CI 1 in ZVN e CI 2 in ZO media: CI 2 e 3 in ZVN e CI 3 e 4 in ZO alta: CI 4 in ZVN <b>Gravità:</b> bassa: manutenzione inadeguata delle strutture di stoccaggio, con evidenti sversamenti media: strutture prive di capacità di stoccaggio adeguata alta: assenza totale di strutture di stoccaggio <b>Durata:</b> come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>FERT02.B</b> Presenza di idonee strutture per lo stoccaggio dei liquami, con capacità di stoccaggio adeguata	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo, Nitrati)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza di strutture di stoccaggio per i liquami o presenza di strutture con evidenti sversamenti e/o prive di adeguata manutenzione	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> bassa: CI 1 in ZVN e CI 2 in ZO media: CI 2 e 3 in ZVN e CI 3 e 4 in ZO alta: CI 4 in ZVN <b>Gravità:</b> bassa: manutenzione inadeguata delle strutture di stoccaggio, con evidenti sversamenti media: strutture prive di capacità di stoccaggio adeguata alta: assenza totale di strutture di stoccaggio <b>Durata:</b> come gravità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>FERT03 - Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti</b>								
<b>FERT03.A</b> Rispetto della quantità di azoto al campo di origine zootecnica (340 kg/ha/anno in ZO e 170 kg/ha/anno in ZVN) intesa come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici	In loco [Visivo / Informatico (Fascicolo, Nitrati)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato rispetto della quantità di azoto al campo di origine zootecnica	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media: aziende non ricadenti in ZVN alta: aziende ricadenti in ZVN <b>Gravità:</b> - bassa: maggiore del 5% e fino al 15% in più rispetto alla quantità massima ammissibile - media: maggiore del 15% e fino al 30% in più rispetto alla quantità massima ammissibile - alta: maggiore del 30% in più rispetto alla quantità massima ammissibile <b>Durata:</b> come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>FERT03.B</b> Per le aziende ricadenti in ZVN: rispetto dei valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione	In loco [Visivo / Documentale (Registro delle fertilizzazioni) / Informatico (Fascicolo, Nitrati)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato rispetto dei valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> - bassa: maggiore del 3% e fino al 30% della SAU aziendale - media: maggiore del 30% e fino al 60% della SAU aziendale -alta: maggiore del 60% della SAU aziendale <b>Gravità:</b> - bassa: maggiore del 5% e fino al 10% in più rispetto ai valori massimi di azoto - media: maggiore del 10% e fino al 20% in più rispetto ai valori massimi di azoto - alta: maggiore del 20% in più rispetto ai valori massimi di azoto <b>Durata:</b> come gravità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>FERT04 - Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati</b>								
<b>FERT04.A</b> Rispetto delle distanze dai corsi d'acqua <b>(1)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato rispetto dei divieti spaziali	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> bassa: superfici non ricadenti in ZVN media: superfici ricadenti in ZVN <b>Durata:</b> come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>FERT04.B</b> Corretta applicazione dei fertilizzanti sui terreni in forte pendenza <b>(2)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato rispetto dei divieti spaziali	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> bassa: superfici non ricadenti in ZVN media: superfici ricadenti in ZVN <b>Durata:</b> come gravità		
<b>FERT04.C</b> Divieto di spandimento sulle superfici non interessate dall'attività agricola, sui boschi e terreni gelati <b>(3)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato rispetto dei divieti spaziali	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> bassa: superfici non ricadenti in ZVN media: superfici ricadenti in ZVN <b>Durata:</b> come gravità		
<b>FERT04.D</b> Corretta gestione degli accumuli temporanei <b>(4)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato rispetto dei divieti spaziali	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> bassa: superfici non ricadenti in ZVN media: superfici ricadenti in ZVN <b>Durata:</b> come gravità		
<b>FERT04.E</b> Periodi di sospensione nel periodo invernale <b>(5)</b>	In loco [Visivo] / Documentale (Registro delle fertilizzazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato rispetto dei divieti temporali	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media: superfici non ricadenti in ZVN alta: superfici ricadenti in ZVN <b>Gravità:</b> media: materiali palabili alta: materiali non palabili <b>Durata:</b> come entità		

(1)

**In ZO**

Divieto di utilizzo dei letami: entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio

Divieto di utilizzo dei liquami: entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio

**In ZVN**

Divieto di utilizzo del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati: entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio

Divieto di utilizzo dei liquami: entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio

**ATTENZIONE**

Ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (Aggiornamento 2021), art. 28, comma 1, lettera b), nella fascia di almeno venti metri dalle rive dei laghi naturali in stato di eutrofia o meso-eutrofia (Lago di Candia e Lago di Viverone) deve essere assicurato il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde, di conservazione e sviluppo della biodiversità delle specie autoctone e di azione di mitigazione al cambiamento climatico, oltreché con finalità di miglioramento paesaggistico. In tali aree, pertanto, è vietato l'utilizzo di concimi, anche contenenti fosforo.

(2)

**In ZO e ZVN**

Divieto di utilizzo dei liquami su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento.

Tale limite è elevato:

- al 25 per cento (in ZO) in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie;
- al 15 per cento (in ZVN) qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l'iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione.

(3)

**In ZO e ZVN**

Divieto di utilizzo dei liquami e dei letami:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, **compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno**; è fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento
- nei boschi;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione

(4)

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.

L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:

- a) 5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;
- b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali.

(5)

**PERIODI DI SOSPENSIONE DELLO SPANDIMENTO VIGENTI IN PIEMONTE NELLA STAGIONE INVERNALE** (come da tabella regionale)



## REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

<b>RM FIT</b>	Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
---------------	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>FIT01.A</b> <b>Controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari</b>  Le attrezzature per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari (PF) devono essere sottoposte a Controllo Funzionale (CF). L'intervallo tra i CF non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data  <b>(1) (2)</b>	In loco  [Visivo (Macchine presenti in azienda) / Documentale (Certificati rilasciati dai centri prova) / Informatico (Fascicolo aziendale-Sez. Macchinari, Applicativo Barre)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<b>A1</b> Utilizzo di macchine irroratrici prive del CF o con CF scaduto da più di 365 giorni	Per le barre irroratrici: la SOI a seminativi dalla produzione  Per gli atomizzatori: la SOI a fruttiferi e vite	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento  In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno  <b>(3)</b>	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				<b>A2</b> Utilizzo di macchine irroratrici con CF scaduto da non più di 365 giorni	Per le barre irroratrici: la SOI a seminativi dalla produzione  Per gli atomizzatori: la SOI a fruttiferi e vite	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> - bassa: CF effettuato entro 90 giorni dalla data ultima di scadenza prevista - media: CF effettuato dopo 90 giorni ma entro 180 giorni dalla data ultima di scadenza prevista - alta: CF effettuato dopo 180 giorni ma entro 365 giorni dalla data ultima di scadenza prevista		
<b>FIT01.B</b> <b>Conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria</b>  Accesso a bollettini fitosanitari (formato cartaceo/elettronico) e/o utilizzo servizi consulenza e/o materiale informativo	In loco  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata dimostrazione della conoscenza e dell'accesso alle indicazioni tecniche sulla difesa integrata obbligatoria	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> - bassa: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 4 - media: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 1, 2 e 3 <b>Durata:</b> come gravità  <b>* (Vedi classificazione CLP)</b>	Nel caso di contemporanea presenza di PF di Classe 4 e di Classe 1, 2 e 3 si applica la gravità media	

(1) Se dal controllo amministrativo risultano presenti più macchine irroratrici nella Sezione Macchinari agricoli del Fascicolo di Anagrafe, la sanzione deve essere applicata per ciascuna macchina

(2) Qualora il beneficiario si avvalga di contoterzisti, la verifica deve essere effettuata su tali soggetti. Il beneficiario deve conservare la documentazione relativa all'esecuzione del servizio per tutto il periodo di impegno

(3) Per l'anno di impegno 2023, relativamente al CF, non si applica l'esclusione se nel fascicolo del beneficiario è presente almeno una macchina irroratrice (secondo le colture richieste a premio) in regola con il CF.

A partire dall'anno di impegno 2024 si applica l'esclusione se risulta presente, nella prima validazione di fascicolo dell'anno, anche solo una macchina irroratrice (nella Sezione Macchinari agricoli del Fascicolo di Anagrafe) non in regola con il CF.

\* Classificazione CLP

PF di Classe 4 hanno l'avvertenza "ATTENZIONE" e il simbolo



PF di Classe 1, 2 e 3 hanno l'avvertenza "PERICOLO" e il simbolo



Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>FIT01.C</b> <b>Possesso del certificato di abilitazione in corso di validità per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari</b>	In loco [Documentale / Informatico (Fascicolo aziendale-Sez. Macchinari, Applicativo Barre)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'acquisto e/o l'utilizzo di prodotti fitosanitari sono stati effettuati da personale non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari o con certificato scaduto da più di 365 giorni	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento  In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				L'acquisto e/o l'utilizzo di prodotti fitosanitari sono stati effettuati da personale non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari o con certificato scaduto da non più di 365 giorni	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> come durata <b>Durata:</b> - bassa: certificato scaduto da non più di 90 giorni - media: certificato scaduto da più di 90 giorni ma da non più di 180 giorni - alta: certificato scaduto da più di 180 giorni ma da non più di 365 giorni		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>FIT01.D.a</b> <b>Stoccaggio sicuro dei PF</b>  Prescrizioni per PF  <b>(4a)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (Allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014)	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 4 alta: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 1, 2 e 3 <b>Durata:</b> come gravità	Nel caso di contemporanea presenza di PF di Classe 4 e di Classe 1, 2 e 3 si applica la gravità alta	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>FIT01.D.b</b> <b>Stoccaggio sicuro dei PF</b>  Prescrizioni per il deposito dei PF  <b>(4b)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Per requisiti di cui alla nota 4b): - punti c) e d) provvedere alla loro apposizione entro 60 gg dal rilievo della inadempienza; - punto e) provvedere alla loro rimozione entro 30 gg dal rilievo della inadempienza	Mancato rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (Allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014)	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 4 alta: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 1, 2 e 3 <b>Durata:</b> come gravità	<b>In caso di mancata attuazione delle Azioni correttive, si applica la sanzione</b>  Nel caso di contemporanea presenza di PF di Classe 4 e di Classe 1, 2 e 3 si applica la gravità alta	

**(4a)**

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili

**(4b)**

Caratteristiche del deposito dei prodotti fitosanitari (obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali):

- deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo
- deve essere chiuso e ad uso esclusivo (la porta deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture);
- sulla parete esterna devono essere apposti cartelli di pericolo;
- sulle pareti in prossimità dell'entrata devono essere ben visibili i numeri di emergenza;
- non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
- non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
- deve essere garantito un sufficiente ricambio dell'aria (le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali)
- deve essere dotato di sistemi per consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente

All'interno del deposito possono essere conservati (deposito temporaneo) anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

Se i quantitativi di prodotti fitosanitari sono ridotti, il loro deposito può anche essere costituito da **un'area specifica** all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da **appositi armadi** (i ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti).

Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>FIT01.E.a</b> <b>Uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici</b>  Rispetto delle prescrizioni di etichetta nelle vicinanze di corpi idrici <b>(5a)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di PF senza il rispetto delle distanze	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> bassa: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 4 media: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 1, 2 e 3 <b>Durata:</b> come gravità	Nel caso di contemporaneo utilizzo nelle fasce di rispetto di PF di Classe 4 e di Classe 1, 2 e 3 si applica la gravità media	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>FIT01.E.b</b> <b>Uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di luoghi sensibili</b> Rispetto delle distanze nelle vicinanze di luoghi sensibili <b>(5b)</b>	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Utilizzo di PF senza il rispetto delle distanze	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> bassa: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 4 media: utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 1, 2 e 3 <b>Durata:</b> come gravità	Nel caso di contemporaneo utilizzo nelle fasce di rispetto di PF di Classe 4 e di Classe 1, 2 e 3 si applica la gravità media	

**(5a) Divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda.**

Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto **superiore a 5 metri**, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una portata continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

**(5b) Prodotti fitosanitari in luoghi sensibili**

Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, e' vietato l'utilizzo, **a distanze inferiori di 30 metri** dalle predette aree, di prodotti fitosanitari recanti in etichetta le frasi di rischio R40 (H350-H351), R42 (H334), R43 (H317), R60 (H360F), R61 (H360D), R62 (H361f), R63 (h361d) e R68 (H340-H341)

Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una **distanza minima di 10 metri**



## REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE

<b>RM BA</b>	Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
--------------	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>BA01</b>  Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali	In loco  [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti non sono in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED <b>Entità:</b> media <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> - bassa: # corso iniziato dopo 365 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma entro 545 giorni, oppure # esperienza nel settore da almeno 9 anni per i bovini, 6 anni per i bufalini ed ovicapri, 4 anni per i suini - media: # corso iniziato dopo 545 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma entro 730 giorni, oppure # esperienza nel settore da almeno 8 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 3 anni per i suini - alta: # corso iniziato oltre 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, oppure # esperienza nel settore da almeno 7 anni per i bovini, 6 anni per i bufalini ed ovicapri, 2 anni per i suini	Per quanto riguarda l'esperienza, nel caso di allevamenti con più specie, si prende in esame il requisito più sfavorevole	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.